

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

000324

TEL, 06.6889901 - FAX 06.6879520

Prot. n./P/01/

Cod. NC2 Cod. CC/NP/dt Roma,

2 0 FFR 2001

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti d'Italia LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali in materia di impianti elettrici.

E' pervenuta dall'Ordine degli Architetti di Milano la sentenza della locale Corte d'Appello n.2154/2000 in materia di affidamento di un incarico, consistente nella progettazione dell'adeguamento degli impianti elettrici di un condominio ai sensi della legge n.46/90.

Con tale sentenza la Corte d'Appello ha fatto proprio e riconfermato il principio secondo il quale la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Nn.3814/2000, 11994/92) ha esplicitamente riconosciuto che la progettazione di impianti elettrici rientra nell'attribuzione propria dell'architetto, trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Nel trasmettere, in allegato, copia della citata sentenza per opportuna conoscenza, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

c/. Luig/M/MIRIZZI)

IL PRESIDENTE (arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

sezione prima civile

N. 2163 Cron.

RICEVUTO

risp.

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente

dott ssa Alda Vanoni

Consigliere

dott. Marina Tavassi

Consigliere dott. Roberto Bichi rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa ordinaria promossa con atto di citazione in appello notificato il 1°.10.99, vertente

Sergio AGAPE, difeso e rappresentato dal procuratore domiciliatario avv. Aniello Garofalo,, via Boccaccio, 27 Milano,

appellante

Condominio Torre Monforte, Corso Monforte 36, Milano, difeso e rappresentato dal procuratore domiciliatario avv.to Vittorio Guerrasio, via E. Besana, 4 Milano appellato

oggetto: pagamento di onorari professionali

conclusioni: v. all. A e B

DIRITTI DI REGISTRAZIONE CORRESPOSTI DA AVV. GARDFAIL



CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZ. I - C.I. dott. BICHI

Nella causa n.2482/99 promossa da:

COPIA

arch. Sergio Agape, con l'avv. Aniello Garofalo,

-appellante-

CONTRO

CONDOMINIO TORRE MONFORTE di Milano C.so Monforte n.36, con l'avv. V. Guerrasio.

-appellata-

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 5 APRILE 2000.

Per l'appellante, arch. Sergio Agape, si assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.10387/98 così

GIUDICARE

- dichiarare valido ed efficace il mandato conferito all'appellante e, quindi, respinte tutte le domande dell'opponente Condominio, confermare il decreto ingiuntivo n.10793/11579 emesso dal Presidente dal Tribunale di Milano in data 31 marzo 1995;
- in ogni caso condannare il Condominio Torre Monforte di Milano c.so

 Monforte n.36 a pagare all'arch. Agape la somma di £18.125.315=, oltre
 agli interessi legali maturati sul capitale di £.14.930.230= dal 14



settembre 1994 all'effettivo pagamento, e oltre alle spese di liquidazione della parcella di £.149.300=;

• con il favore in ogni caso delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Milano, 5 aprile 2000

Avv. Aniello Garofalo



	- 1	·
		CONCLUSIONI DELL'APPELLATO CONDOMINIO TORRE
		MONFORTE
		Voglia la Corte Ecc.ma,
		disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
		deduzione,
		respingere integralmente l'impugnazione
	·	avversaria;
		con la rifusione delle spese, diritti ed onorari
	-	del giudizio.
}_		
-		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	1	
	3 2 7	
-		
-		

	•	
		And the second s
	-	

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1995 il OMISSIS Condominio Torre-Monforte di Milano, Corso Monforte n. 36, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Sergio Agape, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Milano, per 21221110 l'importo di 18:125:315; oltre accessori, L . quale corrispettivo per l'opera prestata, consistente nella progettazione dell'adeguamento degli impianti elettrici condominiali ai sensi della legge n. 46/90 e nella preparazione del progetto di "protezione scariche atmosferiche", relativi allo stabile condominiale. Condominio affermava la non debenza della somma, poichè inerente a prestazioni non richieste, estranee al limitato incarico riquardante solo la progettazione delle eventuali modifiche da apportarsi all'impianto elettrico, mentre ,nella specie, l'architetto Agape aveva proceduto alla -progettazione dell'impianto contro le scariche atmosferiche, non richiesta, nè necessaria, giacchè lo stabile condominiale era già provvisto di idoneo impianto.

L'opposto si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il condominio integrava le proprie difese, assumendo la nullità radicale, ex artt. 1418 e 2229 c.c. del contratto d'opera intercorso, rilevando che, alla stregua dell'art. 6 L. n.46/90 e dei successivi decreti

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

N.

ministeriali di attuazione, la progettazione degli impianti in questione era da ritenersi riservata agli ingegneri ed ai periti industriali, con esclusione, quindi, degli architetti.

L'opposto rilevava l'infondatezza dell'interpretazione offerta dall'opponente e deduceva che , comunque, i progetti erano stati sottoscritti anche da perito industriale, suo collaboratore.

Il Tribunale, con sentenza 10387/98, riteneva la nullità del contratto d'opera professionale, la conseguente non debenza della somma ingiunta e revocava il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione delle spese.

Con atto di citazione in appello notificato il 1° ottobre 1999 Sergio Agape conveniva avanti questa Corte il predetto condominio, chiedendo la riforma della sentenza; adduceva che il Giudice di primo grado aveva offerto una lettura inadeguata della legge speciale e della legge professionale, dovendosi ritenere perfettamente rientrante nell'ambito delle competenze proprie dell'archi tetto la progettazione di impianti elettrici; insisteva , quindi, nel riconoscimento delle esposte spettanze.

Il Condominio si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni così come riportato all'epigarfe , la causa giunge in decisione.

Motivi della decisione



La sentenza è pervenuta alla declaratoria di nullità del contratto d'opera professionale posto alla base della richiesta di pagamento azionata monitoriamente da Sergio Agape, in applicazione del precetto di cui agli artt. 2229, 2231 1° comma c.c., sul rilievo che che la Legge n. 46/90 e i Decreti ministeriali di attuazione riservano agli ingegneri ed ai periti industriali la progettazione degli impianti elettrici adequati e rispondenti ai criteri di sicurezza introdotti dalla legislazione speciale. Il tribunale, a tale proposito, richiama l'indirizzo interpretativo espresso nella sentenza del TAR del Lazio n. 360/95 e le argomentazioni ivi articolate, che si incentrano sulla esclusione dal concetto di "edilizia civile " (pertinente alla professione di archi tteto) di tutti quegli interventi progettuali "classificabili fra le applicazioni della fisica perchè basati sull'utilizzazione dell'energia elettrica e non fra le opere edilizie".

L'appellante censura tale interpretazione, evidenziando come essa non trovi alcun supporto normativo e, inoltre, si ponga in contrasto con gli stessi indirizzi giurisprudenziali prevalenti.

Ritiene la Corte che l'appello , sul punto, si riveli fondato.

Giova innanzitutto rilevare che la disciplina di cui alla legge 5 marzo 1990 n.46 nel considerare le categorie professionali abilitate alla progettazione degli impianti





elettrici "in sicurezza", non procede ad una esplicita indicazione; si fa riferimento (v. art. 6) genericamente agli iscritti agli Albi professionali "nell'ambito delle rispettive competenze professionali...".

Tale formulazione legislativa "aperta" non ha trovato nessuna specifica ed inequivoca regolamentazione in sede di Regolamento di attuazione (DPR n. 447/91). Le stesse norme amministrative concernenti la formazione degli elenchi dei professionisti abilitati (D.M. 3 agosto 1995, come modificato dal D.M. 6 aprile 2000, Gazz. Uff. 4 maggio 2000, n. 102) seguita ad indicare, quali professionisti abilitati, "gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p...".

Da tale dato normativo consegue che , necessariamente, stante l'implicito richiamo alla disciplina degli ordinamenti professionali, la verifica dei requisiti abilitanti il professionista alla progettazione degli impianti elettrici contemplati dalla L. n. 46/90 dovrà essere operata sulla base dei principi maturatisi in sede di interpretazione dell'art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, diciplinante il contenuto delle professioni di ingegnere ed architetto.

Questa Corte, în tale prospettiva, non può che far proprio l'indirizzo giurisprudenziale più volte es presso





dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di riconoscere esplicitamente che la progettazione di impianti elettrici rientra nell'attribuzione propria dell'architetto, trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile (v. Cass. nn. 3814/2000, 11994/92).

Indirizzo che, invero, non appare superabile sulla base delle argomentazioni prospettate dall'appellato (che richiamano i motivi espressi nella citata sentenza del TAR del Lazio; sentenza, è utile ricordare, annullata con sentenza n. 1876/97 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale).

Le tesi interpretative illustrate dal Condominio, ad avviso della Corte, non trovano conforto nel dato normativo. Esse, infatti, muovono da una lettura della Legge n. 46/90, quale indicativa di una riarticolazione delle competenze professionali fra architetti e ingegneri in virtù del carattere autonomo che assumerebbe l'impianto elettrico rispetto all' opera di edilizia civile, che non si fonda su nessun spunto espresso nel testo, giacchè come sovra ricordato- il legislatore, costantemente, richiama, ai fini dell'individuazione dei soggetti abilitati le competenze professionali così come ricavabili dalla disciplina degli ordinamenti professionali vigente, senza introdurre nessuna diversa limitazione.



5

D'altra parte, lo stesso rilievo argomentativo sostanziale formulato nella sentenza del giudice amministrativo richiamata dall'appellato , secondo cui dalle competenze professionali dell'architetto dovrebbero escludersi quegli aspetti che comportano "l'applicazione della fisica", si risolve in una mera enunciazione non accompagnata da alcun richiamo normativo e intrinsecamente incongrua, giacchè anche l'intervento progettuale di edilizia civile (pur intesa nel senso più ristretto) comporta sempre la soluzione di profili riconducibili all'applicazione della fisica (statica, idraulica, dei materiali ecc.).

Pertanto si rivela fondato il primo motivo di appello, dovendosi ritenere non affetto di nullità il contratto d'opera professionale intercorso fra l'architetto Agape e il Condominio.

Venendo all'esame degli ulteriori profili di merito attinenti alla pretesa creditoria, va considerato che l'appellato resiste alla richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo, riproponendo, in questo grado di giudizio, unicamente l'eccezione riguardante l'assenza di qualsiasi incarico professionale avente ad oggetto la progettazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (v. punto 4 atto di costituzione).

Tale eccezione, così come incidentalmente affermato dal Tribunale, si rivela fondata. 1

Giova premettere che l'appellante ha articolato la propria richiesta di pagamento distinguendo due profili, uno relativo al progetto di ristrutturazione dell'impianto elettrico, l'altro riguardante la progettazione Whols dell'impianto per la protezione delle scariche atmosferiche, imputando, ai fini del calcolo delle 2122140 spettanze, al primo il valore delle opere per L. 65,000,000 21221MO e al secondo per L. 55.000.000 (v. richiesta 14.9.94).

Il Condominio prospetta che immediatamente contestò al professionista (v. doc. 10 appellato) che mai aveva richiesto tale secondo intervento progettuale, evidenziando, altresì, che lo stabile era già provvisto di idoneo impianto. Una tale difesa trova inequivoco conforto nella lettera d'incarico professionale (doc. 1 appellato) che esplicitamente descrive l'oggetto dell'opera professionale richiesta in questi termini : "predisposizione del progetto occorente per l'adeguamento delle parti comuni condominiali relativamente agli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/90". La chiarezza tentătivo proposizione preclude qualsiasi al significato delle interpretativo che, in ordine espressioni, porti alla ricomprensione di ulteriori e diverse progettazioni di impianti oltre a quello elettrico.

Ed invero, lo stesso appellante non si pone in tale prospettiva, ma deduce che , giacchè l'art. 286 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli



 \nearrow

infortuni sul lavoro) prevede che gli impianti elettrici devono essere "provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche", gli interventi progettuali per l'adeguamento dell'impianto elettrico, comportano, implicitamente, anche la progettazione dell'impianto contro gli effetti delle scariche atmosferiche.

La tesi- ad avviso della Corte- appare infondata.

L'appellante, infatti, articola il tentativo di ampiamento dell'incarico, sulla base di una sorta di implicita necessarietà anche del secondo impianto, ai fini del rispetto della normativa citata. Per altro- a parte la considerazione che , stante l'autonomia delle due progettazioni, così come desumibile dalla distinzione, sia redazionale che funzionale dei due progetti preprati dall'appellante (docc. 2 e 3), il Condominio ben avrebbe potuto procedere a distinti e limitati incarichi- deve notarsi che l'intero argomentare dell'appellante si fonda su di una premessa smentita dalle inequivoche e non contestate risultanze di causa evidenziate dal Condominio.

Questo ha illustrato, sin dalle prime difese, che consapevolmente l'incarico era stato circoscritto all'adeguamento dell'impianto elettrico, giacchè lo stabile già era provvisto di idoneo impianto contro le scariche atmosferiche. A riscontro di tale pro spettazione ha prodotto la relazione del 21 ottobre 1994 sottoscritta



dall'incaricato della verifica di efficienza dell'impianto, con cui è dato atto, secondo la previsione dell'art. 40 del DPR 547/55, e dell'esistenza dell'impianto e della sua rispondenza alla previsione normativa del citato DPR, prospettandosi solo limitati interventi manutentivi ordinari (doc. 2 appellato). Dati non avversati da alcun altra risultanza e che appalesano il carattere fuorviante della tesi dell'appellante incentrata su di una implicita "necessarietà" dell'ulteriore progettazione.

Da quanto esposto deve concludersi per la debenza del

corrispettivo unicamente in relazione all'intervento

progettuale inerente all'impianto elettrico, questo essendo l'unico oggetto del contratto d'opera intercorso fra le parti. Circa la sua determinazione l'appellato non propone alcuna eccezione e censura, di talchè deve farsi riferimento alla liquidazione esposta nel provvedimento dell'Ordine degli architetti , posto alla base della richiesta monitoria, operandosi un calcolo del dovuto in proporzione alla ripartizione del valore delle opere oggetto della progettazione , così come ivi evidenziata. (OMISSIC L. 65.000.000 per l'impianto elettrico). Ciò determina la L. 8.087.210 ĭn. cosi liquidazione del compenso

individuato: L. 5.217.555 per onorario, L. 1.304.390 per

maggiorazione per incafico parziale, L. 1.565.265 per

conglobamento spesé.

8 x x 8

1

Su tale somma dovranno computarsi gli accesori di legge, Iva e c.p., oltre agli interssi di legge così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese, ritiene la Corte che le spese della procedura monitoria debbano rimanere a carico dell'opposto, stante la revoca del decreto, richiesto per una somma superiore al dovuto; per il resto, stante l'esito del giudizio, possono compensarsi per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi il residuo, all'esa la regola della soccombenza, a carico del condominio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte , definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.10387/98, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto,

condanna il Condominio Torre Monforte di Milano, CorsoMonforte 36 al pagamento, in favore di Sergio Agape, della
OHISSIS
somma di L. 8.087.210 , oltre I.V.A , e contributo
previdenziale, con gli interessi legali dal 14 settembre
1994 al saldo, quale corrispettivo per prestazioni d'opera
professionale;

dichiara compensate per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il predetto condominio alla



rifusione, in favore dell'appellante, deila residua metà, che si liquida, quanto al primo grado, in L. 170.000 per spese, L. 743.000 per diritti e E. 1.200.000 per onorari e, quanto al secondo grado, in L. 160.000 per spese, L. 950.000 per diritti e L/1.400.000 per onorari, oltre 10% per rimborso spese generali: (art 15 Tar. prof.), IVA e C.P:.

Milano, 28.6.2000

IL consigliere est. Il presidente

Alda lelacia Vaccio

IL DIRETTORE OF CANCELLERIA Pompeo Valori

CORTE D'APPELLO DI MILANO DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DELLA 1º SEZIONE CIVILE

2 2 9 80, 2000

IL DIRETTORE DY CANCELLERIA Pompeo Valeri

029590

4561 I. Bollo 1091 I. Reg. 1091 I. Reg. 9641 Trib. Spec. TOTALE

80 oss_e 750 00 750 00 8 000

